



TRIBUNALE DI COSENZA  
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 7.7.2017 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4368 R.G.A.L. dell'anno 2014 vertente

TRA

, in proprio e quale rappresentante legale di

elettivamente domiciliato in

presso lo studio

che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Maddalena

Boffoli

- ricorrente

E

, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la propria sede in

rappresentato e difeso dai funzionari dott.ri

- resistente

Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 235/2014.

Conclusioni del ricorrente: *"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis così giudicare: in via preliminare ... - Accertare e dichiarare, per i motivi meglio innanzi detti, la grave ed insanabile violazione commessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro e, per l'effetto, annullare e/o revocare l'ordinanza ingiunzione n. 235/2014 ed ogni altro provvedimento ad essa inerente, connesso e/o consequenziale. In via principale e nel merito - Accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui al presente ricorso, l'infondatezza e/o illegittimità delle contestazioni effettuate dalla Direzione*

*Territoriale del Lavoro e, conseguentemente, dichiarare nulla e/o annullare e/o revocare l'ordinanza ingiunzione n. 235/2014 ed ogni altro provvedimento ad essa inerente, connesso e/o consequenziale - e, comunque, accertare e dichiarare che le pretese ivi contenute sono infondate per i motivi esposti nel presente atto. In via subordinata - Accertare e dichiarare, per i motivi innanzi detti, l'errata individuazione da parte della DTL della presunta norma violata e, conseguentemente, annullare e/o revocare l'ordinanza ingiunzione n. 235/2014 ed ogni altro provvedimento ad essa inerente, connesso e/o consequenziale. In ogni caso: - Accertare e dichiarare, per le ragioni innanzi dette, l'insussistenza dell'obbligo di comunicazione di instaurazione di rapporti intercorsi con le imprese e, per l'effetto, ridurre la sanzione irrogata. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio"*

*Conclusioni della resistente: "... si conclude affinché l'Ill.mo Giudice voglia rigettare il ricorso presentato perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese da liquidarsi in via equitativa".*

#### *Ragioni di fatto e di diritto della decisione*

L'odierna società ricorrente proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 235/2014 per la somma di €. 23.766,00 a titolo di sanzione amministrativa irrogata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Territoriale del Lavoro di Cosenza per la violazione dell'art. 9 bis, comma 2, D.L. 510/96, convertito nella legge 608/1996, conseguente alla mancata comunicazione al competente Centro dell'Impiego delle prestazioni di lavoratori autonomi dello spettacolo.

A sostegno dell'opposizione deduceva in via preliminare la violazione dell'art. 18 della legge 689/1981, a seguito della mancata audizione nonostante la richiesta presentata. Nel merito sosteneva l'erroneità della sanzione, atteso che non era stato instaurato alcun rapporto che facesse insorgere l'obbligo di comunicazione, avendo intrattenuto unicamente rapporti di consulenza o di prestazione autonoma occasionale; che era errato il riferimento al personale del settore "spettacolo"; che, per tale personale, non sussisteva

comunque l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 9 bis, comma 2, D.L. 510/1996; che in ogni caso era errata la normativa posta a riferimento dalla DTL; che non sussisteva un obbligo di comunicazione per i rapporti lavorativi con soggetti diversi da persone fisiche. Su tali premesse, sinteticamente riportate, formulava le conclusioni sopra trascritte chiedendo altresì la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione opposta.

Con provvedimento inaudita altera parte del 9.10.2014 il Giudice procedente sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione (provvedimento poi confermato con ordinanza depositata in data 28.9.2015).

si costituiva in giudizio contestando le avverse argomentazioni e la richiesta di sospensiva ed affermando in particolare che le violazioni risultavano dal verbale di accertamento del 27.9.2013; che per i lavoratori autonomi era previsto l'obbligo di comunicazione omesso; che non sussisteva alcuna violazione dell'art. 18 della legge 689/1981 e che in ogni caso, tale violazione non comportava la nullità dell'ordinanza ingiunzione. Su tali premesse, sinteticamente riportate, formulava le conclusioni sopra trascritte.

All'odierna udienza del 7.7.2017 si è costituito in giudizio l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ex art. 302 c.p.c.. Le parti hanno poi proceduto alla discussione e la causa è stata decisa.

In ordine alla violazione dell'art. 18 della legge 689/1981, occorre dar seguito al principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite secondo cui, in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto il giudizio di opposizione ha ad oggetto il rapporto e non l'atto, talché gli argomenti che l'interessato avrebbe potuto sostenere a proprio favore in sede di audizione dinanzi all'Autorità Amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (Cass. SS. UU. n. 1786/2010).

Ciò posto, vanno richiamati i principi per cui l'opposizione all'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'Autorità Amministrativa in cui questa, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume il ruolo sostanziale di attrice, spettando quindi ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume il ruolo sostanziale di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi (tra le altre, in merito, Cass. 3837/2001; Cass. Sez. Lav. 2363/2005; Cass. 5277/2007).

Va poi evidenziato che al verbale ispettivo può riconoscersi la fede privilegiata ex art. 2700 c.c. in relazione alla provenienza dell'atto ed alle attività compiute dal Pubblico Ufficiale o avvenute in sua presenza, non potendosi estendere invece tale fede privilegiata alle altre risultanze, per le quali la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito.

In tal senso, al materiale raccolto dal verbalizzante non può attribuirsi il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava sulla base dei principi sopra esposti.

Il materiale medesimo, tuttavia, rimane utilizzabile e deve essere liberamente apprezzato dal Giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav. n. 3525/2005 e Cass. Sez. Lav. n. 9251/2010).

Sulla base di tali principi, occorre evidenziare che la parte resistente ha dedotto genericamente e non provato l'inquadramento dei lavoratori ex art. 3 D. Lgs. C.P.S. 708/1947, rimandando poi, in maniera ancora generica e sostanzialmente incompiuta, ad una circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (n. 4746/2007).

In realtà, occorre considerare che la parte resistente non ha dato prova della sussistenza di rapporti di lavoro in forma coordinata e continuativa, tali da comportare l'obbligo di

comunicazione di cui all'art. 9 bis, comma 2, D.L. 510/1996, convertito nella legge 608/1996, secondo la contestazione, dovendosi al riguardo considerare che l'obbligo assicurativo, gravante sulle imprese e sugli enti presso i quali i lavoratori prestino la loro opera, è configurabile in caso di prestazioni rese con carattere di stabilità e professionalità, con esclusione dei soggetti che prestino tale attività in via meramente occasionale (Cass. Sez. Lav. 1640/2009; Cass. Sez. Lav. 21829/2014).

L'opposizione, dunque, deve essere accolta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:


accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme oggetto dell'ordinanza - ingiunzione opposta;

condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in €. 2.050,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Cosenza in data 7 luglio 2017

IL GIUDICE

dott. Salvatore Bloise



DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
OGGI, il 7-7-2017  
D. Cass. Antonella Candari

